

*Inpublicare.*

## Beni pubblici, legge e scritture della prassi nell'VIII secolo

Vito Loré

Università degli Studi Roma Tre

vito.lore@uniroma3.it

### ABSTRACT

Attraverso due testi famosi di VIII secolo, la *Notitia de actoribus regis* di Liutprando e un *breve* redatto nel ducato di Spoleto (787), questo articolo analizza alcuni aspetti finora inediti del rapporto fra liberi, re e beni pubblici nel regno longobardo.

Using two famous texts from the 8<sup>th</sup> century, Liutprand's *Notitia de actoribus regis* and a *breve* written in the Duchy of Spoleto (787), this article analyses some hitherto unpublished aspects of the relationship between freemen, kings and public property in the Lombard kingdom.

PAROLE CHIAVE – Medioevo, Regno longobardo, Beni pubblici, Liutprando, Spoleto

KEYWORDS – Middle Ages, Lombard kingdom, Public property, Liutprand, Spoleto

SUBMITTED: 13.07.2024 · REVIEWED: 29.10.2024 · ACCEPTED: 02.11.2024

*Introduzione: lessico, filologia, pratiche*  
 Che cosa sappiamo della capacità dei re altomedievali di acquisire risorse per canali “ordinari”, mettendo da parte le grandi confische, seguite a eventi politicamente dirompenti? Poco, in realtà. Su questo tema la massima di Luigi Schiaparelli, «lavoriamo su frammenti»<sup>1</sup>, vale pienamente. Proprio per questo motivo, l'esercizio minuto dell'analisi è un'operazione necessaria, se serve a liberare il potenziale informativo dei pochi documenti disponibili, talvolta difficili da decifrare per l'esiguità degli elementi di contesto. Nelle pagine che seguono vorrei provare ad analizzare in parallelo due testi, entrambi di VIII secolo, legati dalla ricorrenza di termini, il cui significato specifico non è stato a mio parere del tutto compreso. La *Notitia de actoribus regis* è un avviso di re Liutprando agli amministratori del patrimonio pubblico, emanato con lo scopo di frenare abusi di vario genere e datato dagli stu-

diosi al 733<sup>2</sup>. Il *breve* redatto nel 787 a Valva, nell'Abruzzo interno, è un testo stratificato, che ne comprende diversi altri, composti in occasioni precedenti: riporta una sorta di censimento delle proprietà della valle, allora nel ducato di Spoleto, da poco annesso al dominio dei Franchi<sup>3</sup>. Quest'ultimo documento è stato analizzato soprattutto da Chris Wickham e Laurent Feller<sup>4</sup>; come lo stesso Feller notava, l'interpretazione del testo dipende in buona parte dal senso che si sceglie di attribuire al lemma *inpublicare*, riportato nelle battute iniziali insieme a *tollere/retollere*<sup>5</sup>: questi due termini sono il *trait d'union* fra *Notitia* e *breve*. A mio parere la ricorrenza lessicale non è casuale. I due testi illuminano da prospettive diverse – dall'alto e dal basso – le stesse pratiche di registrazione dei patrimoni acquisiti alla *curtis regia* nel regno longobardo. Si tenga presente che nel 787, al momento della stesura del *breve* di Valva, il ducato era entrato già da tempo nella sfera di un effettivo controllo regio, perdendo in gran parte l'autonomia

---

Ho cercato di migliorare il testo di questo studio facendo tesoro di molte delle osservazioni di François Bougard, Sandro Carocci, Simone Collavini, Gianmarco De Angelis, Paolo Delogu, Stefano Gasparri, Dario Internullo, Tiziana Lazzari, Riccardo Rao, Paolo Tomei, Chris Wickham. Paolo Figini ha voluto discutere con me un problema di teoria economica, suggerendomi la via per sciogliere un dubbio sul contesto di nascita della *Notitia*. Li ringrazio tutti calorosamente. La responsabilità di ogni eventuale errore è solo mia.  
<sup>1</sup> CDL, II, p. 440.

---

<sup>2</sup> L'edizione più recente è in *Le leggi dei Longobardi*, pp. 250-258.

<sup>3</sup> CDL, V, n. 103.

<sup>4</sup> WICKHAM 1982, pp. 28-44; FELLER 1998, pp. 196-205.

<sup>5</sup> FELLER 1998, p. 197: «Les terres dont il est question ont en effet été *inpublicatae vel retoltae* par un certain Tason. Toute la signification du document repose sur le sens que l'on donne à ces mots».

istituzionale che lo aveva fin lì caratterizzato. Inoltre, in parte le forme di governo proprie della tradizione longobarda erano ancora attive, nonostante la conquista carolingia di qualche anno prima: Carlo aveva mantenuto al potere a Spoleto l'ultimo duca longobardo, all'insegna di una transizione morbida<sup>6</sup>.

#### *La Notitia de actoribus regis*

Parto dalla *Notitia*: è un testo molto complesso, a partire dalla sua tradizione manoscritta e dalla sua struttura interna. Infatti i capitoli superstiti erano probabilmente parte di un testo più ampio e ci sono arrivati inframmezzati alle leggi di Liutprando, mai nell'ordine in cui gli editori moderni lo hanno ricomposto. È opinione comune che il testo si aprisse con i capitoli 1 e 2 delle edizioni moderne, in quest'ordine, ma anche questo punto è opinabile. Nei tre testimoni principali il testo si presenta in modo difforme: il codice di Vercelli riporta in sequenza soltanto i capitoli 1-3 e distaccato il frammento superstite del 6; altri due manoscritti non riportano il frammento del capitolo 6 e presentano tutti gli altri capitoli secondo l'ordine 3, 4, 5, 1, 2<sup>7</sup>. Inoltre, in questi

due casi, gli elementi formali che fanno del capitolo 1 l'*incipit* di un testo sono assenti. Seguirò nell'analisi l'andamento canonico, ma, va detto, non è possibile escludere che nel testo originario il blocco coerente dei primi due capitoli seguisse, e non precedesse, quello dei capitoli 3-5, altrettanto coerente, come vedremo<sup>8</sup>. Il carattere ermetico della *Notitia* è confermato dalla scarsità di studi specifici che la riguardano. Messe da parte le poche righe che le dedica Carlrichard Brühl in *Fodrum, gistum, servitium regis*<sup>9</sup>, Ottorino Bertolini e Giovanni Tabacco l'hanno studiata in rapporto alla questione arimannica<sup>10</sup>. Di recente, della *Notitia* si sono invece occupate Claudia Storti e Tiziana Lazzari, che l'hanno proposta all'attenzione degli studiosi come fonte per la dimensione giuridica della *curtis regia* e come testimonianza privilegiata del rapporto disfunzionale fra il re e gli agenti incaricati di amministrare il patrimonio pubblico<sup>11</sup>. Per esporre in modo com-

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi F. IV. 75. A questi bisogna aggiungere Ivrea, Biblioteca Capitolare, XXXIV (5), per il solo capitolo 3.

<sup>8</sup> Devo questa osservazione a Simone Collavini, che ringrazio.

<sup>9</sup> BRÜHL 1968, p. 383.

<sup>10</sup> BERTOLINI 1968, pp. 529-543; TABACCO 1969, pp. 222-224 e *passim*.

<sup>11</sup> STORTI 2015, pp. 464-465, 469-472; LAZZARI 2017, pp. 102-106.

<sup>6</sup> GASPARRI 1982; AZZARA 2003; COLLAVINI 2003; COLLAVINI 2004; COSTAMBEYS 2007.

<sup>7</sup> *Edictus Langobardorum*, nota 28 a p. 180. I manoscritti in questione sono i seguenti: Vercelli, Biblioteca Capitolare Eusebiana, CLXXXVIII; St. Paul im Lavanttal, Stiftsbibliothek, Cod. 4/1 e

prensibile la mia interpretazione, credo sia opportuno ricorrere in prima battuta alla forma del commentario, citando integralmente i brani di volta in volta presi in considerazione, prima di proporre una lettura.

«IN NOMINE DOMINI

1. Noditia, qualiter iubuit domnus rex ad omnis actores suos, qui curtis eius commissas habent, id est:

In primis de illo quod iam nostrum tempore inpublicatum est: ut iurent unusquisque actor et dicat per evangelium: “Quia quodcumque cogovero, quod, contra rationem alequid tultum est, facio exinde noditiam domno regi, ut relaxetur”; sic tamen, ut dicat in ipso sacramentum, quod non consentiendum ad amicum, non ad parentem, non ad premium corruptus, nisi quod certo sciat, quod contra rationem tultum erit: et cum nobis paruerit, recensitum per nostram iussionem relaxetur»<sup>12</sup>.

Liutprando si rivolge agli *actores*, cui è affidata l'amministrazione delle corti regie. In primo luogo, dispone di ciò che al tempo del suo regno è stato annesso al patrimonio pubblico, ordinando che ogni *actor* giuri sul vangelo di comunicare al signore re tutti i casi in cui qualcosa è stato sottratto indebitamente, perché venga restituito. Nel

<sup>12</sup> *Le leggi dei Longobardi*, p. 252.

giuramento l'*actor* deve però specificare che non agisce per favorire parenti, o amici, o perché corrotto, ma solo perché sa con sicurezza di beni sottratti indebitamente. Quando al re sembri opportuno, il bene, sottoposto a ricognizione, sarà restituito per suo ordine. Nel suo *Lexicon*, Niermeyer riporta due significati per il lemma *inpublicare*<sup>13</sup>. Il primo è «promulgare» (una legge) e risulterebbe solo da questo passo della *Notitia*. Il secondo è «confiscare» e risulta da varie altre attestazioni, una delle quali tratta dal capitolo 5 di questo stesso testo. Ai rimandi di Niermeyer ne aggiungo alcuni altri di piena età longobarda, cronologicamente molto vicini alla *Notitia* e al *breve* di Valva.

765<sup>14</sup>: Desiderio e Adelchi concedono a San Salvatore di Brescia i beni confiscati a Cunimondo, per avere ucciso nel *palatium* un gasindio della regina Ansa: «Et dum ad aures excellentiæ nostre pervenisset, fecimus eum comprehendere et in vinculis mittere et omnes res eius, secundum ut edictus continet pagina, *inpublicare*».

766<sup>15</sup>: accordo con il quale si definisce la spartizione di beni appartenuti al

<sup>13</sup> *Mediæ Latinitatis Lexicon*, s. v. *inpublicare*.

<sup>14</sup> CDL, III, 1, n. 36, p. 223, citato in *Mediæ Latinitatis Lexicon* in una vecchia edizione. Qui e nelle citazioni successive, il corsivo è il mio.

<sup>15</sup> CDL, V, n. VII, p. 365. Cfr. WICKHAM 1982 nota 35 e testo corrispondente. Vedi sul giudicato ZORNETTA 2020, pp. 67-73.

duca di Benevento Godescalco, che ne aveva disposto prima del suo tentativo di fuga a Costantinopoli, con una donazione privata in favore del monastero di Santa Maria di Isernia, poi con un diploma in favore di San Vincenzo al Volturno. Il suo successore, Gisulfo, dopo la morte di Godescalco e di sua moglie Anna, aveva confiscato tutti i loro beni, compresi quelli destinati a San Vincenzo, e li aveva distribuiti ai suoi fedeli: «Sed dum ipsis in fugam positis perierunt, tunc Gysulfus quondam dux *inpublicavit* omnes res eorum et concessit per singulis fidelibus suis, etiam et illas, quas monasterium Sancti Vincentii habendi dixerunt».

770-772<sup>16</sup>: Desiderio conferma ad Ansa la donazione di tre corti nel territorio di Rieti, già donate da Adelchi, «seu et omnes res illas atque familias, qui in suprascriptis finibus Reatinis *inpublicatę vel retultę* sunt a singulis hominibus, aut nunc presenti tempore a qualicumque homine contra legem possidetur aut ad laborandum datę sunt in predictis finibus Reatinis, quę ad suprascriptas tres curtes pertinuerunt atque pertinent in integrum».

Il significato del lemma mi pare univoco: «confiscare, acquisire al patrimo-

nio pubblico»; così, d'altra parte, lo interpretano anche Bluhme nell'edizione MGH della *Notitia* e, mi sembra, Azzara, nella sua traduzione delle leggi<sup>17</sup>. Tuttavia mi pare che questa accezione, nell'*incipit* della *Notitia*, non sia risultata chiara alla gran parte degli interpreti, per cui il capitolo 1 è solitamente liquidato in fretta, per passare ai successivi: con la sua ipotesi di una doppia accezione, Niermeyer esprime probabilmente una perplessità diffusa. Nel documento del 766 si tratta di beni sottratti ai loro titolari e da acquisire al pubblico, perché detenuti illecitamente, «contra legem»: *inpublicare* si accompagna a *retollere* (come all'inizio della *Notitia* e, vedremo, del *breve* di Valva), che va inteso nel senso di «sottrarre», la prima fase di una procedura che si compie con l'acquisizione del bene al pubblico.

A mio parere non c'è motivo per supporre che *inpublicare* abbia un senso diverso nel primo capitolo della *Notitia* rispetto ai successivi e rispetto alle tre altre occorrenze che ho citato, ma ciò determina la lettura complessiva del passo in una direzione nuova. All'inizio della *Notitia* si parla non di leggi emanate in precedenza da Liutprando, ma

<sup>16</sup> CDL, III, 1, n. 43, p. 249 e poi anche p. 250, citato in *Mediae Latinitatis Lexicon* da una precedente edizione.

<sup>17</sup> *Edictus Langobardorum*, nota 29 a p. 180; *Le leggi dei Longobardi*, p. 253: «Per prima cosa, su quanto è già stato dato al pubblico nel nostro tempo, perché ciascun attore giuri e dica sul Vangelo [...]».

specificamente di beni *acquisiti al* patrimonio pubblico durante il suo regno. Invece non mi pare si parli qui di beni *sottratti al* patrimonio pubblico. L'abuso che Liutprando vuole in questo caso prevenire è della *curtis regia*, non dei liberi. Il re dà disposizioni riguardo ai beni sottratti indebitamente a privati e acquisiti al patrimonio pubblico: sono quei beni che devono essere restituiti. Il rischio che gli *actores* siano corrotti, o che vogliano favorire amici e parenti, va letto in questa prospettiva: la restituzione indebita a privati di beni già acquisiti alla corte regia, l'abuso di questa prerogativa. Per questo motivo gli *actores* sono tenuti a giurare e per questo stesso motivo il re avoca a sé la valutazione dei singoli casi: solo dopo aver esaminato la causa deciderà, in prima persona, se è o meno il caso di restituire il bene già acquisito al patrimonio pubblico, come si dice nella chiusa del capitolo.

Due elementi mi sembrano chiari: a) il flusso di beni disegnato dall'iniziativa regia è una restituzione: alcuni beni devono uscire dalla *curtis regia* perché erano stati incamerati indebitamente. In questo senso il termine *relaxare*, che chiude il capitolo, non ha altre interpretazioni possibili: significa «restituire»<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Cfr. BERTOLINI 1968, p. 537, a proposito del capitolo 5 della *Notitia*, in cui Liutprando parla delle quote ereditarie da lui concesse ai liberi con l'in-

Ma chi eventualmente restituisce è il re, in quanto titolare del patrimonio pubblico e istanza ultima di valutazione dei casi segnalati dagli *actores*<sup>19</sup>; b) il re mira a proteggere in primo luogo non la *curtis regia*, ma i liberi, vittime di acquisizioni operate indebitamente dagli agenti del re. Il rischio che gli *actores* possano a loro volta essere mossi da intenti di frode è un rischio indotto, è una conseguenza possibile dell'azione intrapresa dal re a tutela dei liberi: gli *actores* potrebbero inventare, o sovrastimare acquisizioni indebite, in modo da stornare beni pubblici a favore di loro parenti e amici, o di altri, in cambio di ricompense. Ma, ripeto, si tratta della possibile conseguenza di un'azione regia intrapresa a tutela dei liberi, contro una *curtis regia* avvertita come troppo rapace.

Tenendo a mente il carattere frammentario di questo testo, il seguito della *Notitia* sembra procedere in modo coerente, secondo un andamento concettuale duplice: da una parte costruisce un contesto, all'interno del quale collo-

novazione delle norme successorie: «et ecce nos modo omnia de talibus causis propter deum et mercedem anime mee *relaxavimus*». Sul capitolo 5 e il suo significato vedi *infra*. Vedi anche, per una restituzione inversa, al patrimonio pubblico, Liutpr. 78, in *Le leggi dei Longobardi*, p. 185.

<sup>19</sup> Così intende Bluhme, in *Edictus Langobardorum*, nota 30 a p. 180: «*relaxetur* i. e. iis, quibus a fisco ereptum erat, restituitur».

care la disposizione di apertura; dall'altra arricchisce il quadro degli abusi, evocandone altri, in cui chi subisce danni e violenze è di sicuro la *curtis regia* e, con essa, il re. In questa dialettica rimane però ferma la diffidenza regia nei confronti degli *actores*, che vengono distinti nettamente, mi pare, dai gastaldi, come dirò più avanti: il livello cui il re si rivolge è quello degli amministratori più umili, coinvolti quotidianamente nella gestione delle terre pubbliche. Liutprando intende limitare complessivamente l'azione di quegli agenti e porre il re come istanza superiore di valutazione politica delle situazioni controverse. Procediamo ora nella lettura del testo.

2. «Item unde antea iussemus per sexaginta annûs inquirere possessio de pigunia publicam, pro eo quod peccatis imminentibus de sexaginta annis aliquis non memorat, et pauci inveniuntur, qui tantûs annûs habeat: ita statuimus, ut excepto quod iam per notitiam inpubligatum est, ut actor, qui bene certus est, quod intra XXX annos aliqua invasatio aut fraus in pecuniam publica peractum est, ipsum requirat et adducat ad nostram noditiam; sic tamen ut antea non presumat wifare aut pigerare, quia nos volumus ista causa per nosmed ipsûs audire et secundum deum ordinare; quia apparuit nobis, quod si nos ipsa causa audierimus, deo fabentem sine

peccatum eam inquirere habemus et sic ordinare, ut mercedem habeamus; quia iudices nostri neque arimannos nec actoris nostri possunt sic disciplina dstringere, sicut nos. Quod autem provatum est, qui per triginta annos aut super cuiuscumque possessionem fuit, et amodo habeat, ut nullus actor eo presumat nec wifare nec molestare; et qui presumpserit, conponat ipse actor widrigildum suum; excepto unde preceptum falsum inveniatur, quod aperta causa est ad requirendum»<sup>20</sup>.

Il capitolo 2 mira a correggere disposizioni più antiche. Si impone agli *actores* di non indagare su usurpazioni compiute ai danni del patrimonio regio risalendo fino a sessant'anni prima, come lo stesso Liutprando aveva stabilito nel 726: l'indagine spinta così indietro nel tempo si era rivelata di fatto non realizzabile, per la mancanza di testimoni abbastanza anziani<sup>21</sup>. Ma come nel capitolo 1 della *Notitia*, la capacità degli *actores* è fortemente limitata dalle disposizioni regie. Se un *actor* viene a sapere di usurpazioni ai danni del patrimonio pubblico, compiute negli ultimi trent'anni, deve comunicarlo al re («adducat ad nostram noditiam»), fatta eccezione per i beni già acquisiti se-

<sup>20</sup> *Le leggi dei Longobardi*, p. 252.

<sup>21</sup> Liutpr. 78, in *Le leggi dei Longobardi*, pp. 182-184. Cfr. BERTOLINI 1968, p. 530.



condo questa procedura: così interpretato il passaggio «excepto quod iam per notitiam inpublicatum est». Per la superiore efficacia del suo potere coercitivo rispetto a quello degli *iudices*, è il re che decide come procedere nei confronti di arimanni e *actores*<sup>22</sup>. Ciò vale anche nel caso di comprovate appropriazioni di beni pubblici, proseguite per trent'anni e più. Se un agente ne viene a conoscenza, non può procedere autonomamente a porre sotto pegno i beni dell'usurpatore: il re stabilisce anzi che l'agente, se procede contro l'usurpatore, sia tenuto a corrispondere il suo intero guidrigildo. L'*actor* può agire immediatamente e in autonomia solo se l'abuso poggia su un diploma regio falsificato.

Ancora una volta il re agisce a tutela dei liberi, contro l'arbitrio dei suoi amministratori. Il principio è quello di una gestione politica e verticistica della restituzione al patrimonio regio di beni

sottratti indebitamente. In un certo senso la seconda statuizione completa quella contenuta nel primo capitolo, in maniera speculare: come nel primo caso il re arrogava a sé stesso, sottraendola agli *actores*, la prerogativa di restituire a qualcuno beni sottratti indebitamente, così in questo secondo concentra nelle sue mani il potere di valutare l'opportunità delle azioni ai danni di chi si era indebitamente impadronito di parti del patrimonio pubblico. In un caso e nell'altro il referente del re non sono gli *actores*, ma è la platea dei liberi: il re sta sostanzialmente curando la sua alleanza con loro, attraverso un esercizio diretto dell'autorità, che scalza gli *actores* dalle loro prerogative e riduce quindi fortemente la loro autonomia. Viene da pensare che la norma istituita dallo stesso Liutprando (risalire all'indietro di sessant'anni per gli abusi ai danni del patrimonio pubblico) avesse dilatato la possibilità per gli *actores* di angariare i liberi, giocando su assetti proprietari molto remoti e quindi non facilmente verificabili.

Con il capitolo 3 della *Notitia* l'andamento dell'argomentazione si rovescia: a partire da qui Liutprando si muove decisamente a protezione del patrimonio regio contro i liberi, ma la preoccupazione per gli abusi commessi dagli *actores* rimane costante, costituendo il *fil rouge* dell'avviso. I capitoli 3-5 vanno a mio parere letti insieme, perché sono

<sup>22</sup> Insieme con Bluhme (*Edictus Langobardorum*, note l), m), n) al cap. 2, p. 181), preferisco pensare che di *distringere* siano soggetto i soli giudici, oggetto arimanni e *actores*: a mia conoscenza, nella documentazione d'archivio arimanni e *actores* non hanno poteri coercitivi. Invece BERTOLINI 1968, p. 532 e STORTI 2015, pp. 469-470, intendono giudici, arimanni e *actores* tutti soggetti della voce verbale *distringere*; entrambi evidenziano giustamente come l'intervento regio spostati sul piano politico la gestione dei beni pubblici, come COLLAVINI 2003, pp. 145-148 e LORÉ 2019, pp. 49-59, riguardo al ducato di Spoleto, sulla base della documentazione d'archivio.



strettamente connessi e si illuminano a vicenda, qualunque ne fosse l'ordine originario.

3. «Si quis servus noster occisus fuerit, duas partis de ipsa compositionem tollat curtis nostra et tertiam pars parentis ipsius servi nostri defuncti, sicut superius diximus. Hoc autem in diebus nostris et in tempore regni nostri statuimus, quamvis lex nostra non sit: post autem nostrum decessum, qui pro tempore princeps fuerit, faciat, sicut ei deus inspiraverit aut sicut rectum secundum animam suam prevederit. Quia non semel, sed multotiens cognovimus, ubi talis causam emerit, quoniam nec in rebus publicis nec nulla rationem palatii profuerit, quod exinde actoris nostri tollerunt; et insuper invenimus et cognovimus multos actores nostros, qui tollebant de singulis unde decem solidos, unde sex, unde amplius; et dabant talem spatium atque tranquillum, donec ipse qui homicidium faciebat, obsegrare potuisset, ut exinde nihil daret. Proindeque prevedimus statuere: curtis nostra medietatem de aldiones et duas partes de servos, sicut super diximus, habeat et relinqua parte ipsi parentis propinqui, ut, unde habent dolore, habeant in aliquo propter mercedem consolationem»<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> *Le leggi dei Longobardi*, pp. 252-254.

Liutprando dispone che, se qualcuno uccide un servo del re, dovrà corrispondere la composizione relativa per due terzi alla corte regia e per un terzo ai parenti del servo. Non si tratta di una legge, specifica Liutprando, ma di una disposizione potenzialmente transitoria: dovrà essere il successore di Liutprando a deciderne secondo coscienza (cioè, se intendo bene, se far decadere questa disposizione, o tramutarla in legge). D'altra parte, tutta la *Notitia* ha carattere di regolamento, più che di legge: anche la disposizione del capitolo 1 riguarda specificamente e soltanto i beni acquisiti al pubblico durante il regno di Liutprando<sup>24</sup>. Torniamo ora al capitolo 3. La ragione del provvedimento è, ancora una volta, riportata ad abusi degli agenti regi: non una sola, ma molte volte le confische operate dagli *actores* non hanno portato alcun vantaggio ai beni pubblici e al *palatium*. Molti *actores* prendevano («tollebant») ora dieci solidi, ora sei, ora di più, oppure dilatavano in maniera stru-

<sup>24</sup> GASPARRI 1978, nota 12 a p. 126: «La *Notitia*, inclusa dalla tradizione giuridica posteriore nel *corpus* dell'Editto longobardo, non è costituita da capitoli aventi vero valore di legge. Essa comprende solo una serie di disposizioni emanate dal re per uso interno dell'amministrazione pubblica, con riferimento alla gestione dei beni del fisco, indirizzate perciò espressamente agli *actores* regi. Queste norme riguardano anche i semplici *arimanni*, ma solo in quanto essi possono entrare in rapporto con i beni del *regnum*».

mentale i tempi, fino a consentire all'omicida di non dare nulla; se capisco bene, gli agenti sottraevano, negoziando, ma tenevano per sé: *tollere*, senza *impublicare*.

4. «Propter deum et eius misericordia precipimus atque statuimus sola pietatis causa, ut si aldius noster occisus fuerit, medietatem de ipsa compositionem tollat curte nostra et medietatem parentes ipsius defuncti, si vivo patrem habuerit aldione nostro sibe matrem sibe fratres sibe filii»<sup>25</sup>.

Nel capitolo 4 si prendono a proposito degli aldi regni misure analoghe a quelle sui servi: se un aldio del re fosse stato ucciso, metà della composizione sarebbe stata destinata alla *Curtis regia* e metà ai parenti del defunto, se erano vivi suo padre, sua madre o i suoi fratelli. Come Beyerle<sup>26</sup>, ritengo possibile che in uno stadio antico della tradizione manoscritta la sequenza dei capitoli 3 e 4, sempre in questa sequenza nei codici, sia stata invertita, forse per influenza del 5, dove si parla, in quest'ordine, di servi e di aldi<sup>27</sup>: il 3 sembra fare riferimento in due occasioni a un provvedi-

mento precedente («sicut superius diximus»), di cui non c'è traccia, e nel secondo caso si richiama esplicitamente la divisione dell'ammenda relativa agli aldi (solo metà alla corte regia), così come è stabilita dal capitolo 4.

Come dicevo, il più lungo capitolo 5<sup>28</sup> mi sembra dare una chiave di lettura che è opportuno estendere anche alla sezione precedente di testo. Liutprando proibisce di acquistare alcunché da servi e aldi regni, come già aveva fatto in una sua legge dell'anno 726, mentre nell'anno seguente sembra avere aperto alla possibilità di vendere per gli aldi dei sudditi, a patto di non danneggiare il padrone<sup>29</sup>. Per impedire l'abuso, il re stabilisce che vengano redatti brevi «de omni territoria de ipsas curtes pertinentes», un passo sul quale ha richiamato l'attenzione Tiziana Lazzari<sup>30</sup> per dare conto della crescita, evidente nella tradizione documentaria, delle scritture relative alle terre regie, proprio da Liutprando in poi. *Territoria* è un *hapax*, nelle leggi longobarde, mentre *terra* ricorre in numerosissime occasioni<sup>31</sup>. Penso che questo termine raro possa

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 254.

<sup>26</sup> *Leges Langobardorum*, pp. 180-181.

<sup>27</sup> *Le leggi dei Longobardi*, p. 254: «Oc precipimus, ut nullus presumat nec de servo nec de aldione nostro aliquid emere [...]».

<sup>28</sup> *Ivi*, pp. 254-256.

<sup>29</sup> Liutpr. 78 e 87, *ivi*, pp. 184, 190. Vedi lettura e contestualizzazione dei passi in DE ANGELIS 2024, pp. 163-164.

<sup>30</sup> *Le leggi dei Longobardi*, p. 254; LAZZARI 2017, pp. 105, 111 sgg.

<sup>31</sup> *Le leggi dei Longobardi*, ad indicem.

riferirsi non a semplici inventari di terre già stabilmente inglobate nel patrimonio regio, ma alla dimensione effettivamente territoriale dell'azione svolta dalle *curtes* del re sullo spazio circostante, anche nel controllo sulle terre dei liberi: ne parlerò più avanti a proposito del *breve* di Valva. Liutprando continua precisando che, se qualcuno acquista indebitamente beni pubblici, detenuti da servi e aldi o da altri dipendenti regi, perderà il prezzo corrisposto; e se un *actor* viene a conoscenza di un abuso, o addirittura lo favorisce, gli saranno confiscati i suoi beni<sup>32</sup>. A questo punto, il re si produce in un vero e proprio appello, che a mio parere dà un elemento di senso complessivo a questo testo. Le norme introdotte da Liutprando all'inizio del suo regno, che ampliavano la capacità di ereditare delle donne<sup>33</sup>, avevano lasciato ai «liberi arimanni» beni che dai tempi antichi l'editto aveva stabilito fossero regi. Perciò ciascuno deve farsi bastare il suo, senza invadere i beni di altri (cioè del re), e giustamente la stessa norma, che punisce le vendite illegittime da parte di servi e aldi di privati, tutela il patri-

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 254: «Unde precipimus, ut, qui amodo inventus fuerit de servo aut de aldionem vel a pertinente de curte nostra aliquid emere, ipsum perdere habet, sicut qui res alienas malo ordinem invadit. Et si actor consenserit aut consensius fuerit, res eius tollere et inpublicare faciatur».

<sup>33</sup> Liutpr. 1-4, in *Le leggi dei Longobardi*, p. 140.

monio regio<sup>34</sup>. Chiude il capitolo una specifica che richiama, ancora una volta, il valore dello scritto come forma di garanzia, riprendendo con argomentazione circolare un enunciato iniziale della *Notitia*: ciascuno detenga pacificamente ciò che gli è stato restituito dal re tramite diploma<sup>35</sup>. Nel capitolo 6, giuntoci incompleto, ritorna il tema degli abusi degli *actores* ai danni dei liberi: un giudice o un agente, che stia ricercando un ladro, non può catturare servi o aldi di altri per furto o per altra colpa<sup>36</sup>.

Cerco ora di richiamare qui in modo schematico gli elementi che emergono dalla lettura della *Notitia*.

Gli *actores*, che sono il principale desti-

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 254: «Quia debet omnis homo considerare propter deum et animam suam, quoniam nos illum relaxavimus a livero eremannos, quod nobis in curtes nostras secundum antiquo edicto legibus pertinebat [...]. Proinde unicuique debet sufficere sua substantiam et non debet cupiditatem habere contra rationem comparandum da servo aut de aldionem vel a pertinente nostro[...]. Quia hoc statutum est in edictum, ut, qui de serbo aut aldionem comparaverit, perdat pretium; et quale legem unus quis langubardus sibi habere vult, talem debet curtem nostram conservare». Sul capitolo 5 della *Notitia* vedi BERTOLINI 1968, pp. 535-537 e DELOGU 1980, p. 139. Meno convincente mi pare la lettura di STORTI 2015, pp. 470-472, particolarmente p. 471: non vedo nella *Notitia* riferimenti agli arimanni come concessionari di beni pubblici.

<sup>35</sup> *Le leggi dei Longobardi*, p. 254.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 256.

natario delle avvertenze regie, vanno intesi in senso tecnico: sono il personale direttamente implicato nelle responsabilità di gestione delle corti. Essi sono distinti dai servi e dagli aldi al livello inferiore, ma anche dai giudici (gastaldi e altri ufficiali) al livello superiore: nella *Notitia* gli *indices* sono richiamati solo due volte, nei capitoli 2 e 6, ma non appaiono direttamente coinvolti nella gestione delle terre regie.

Questa sembra una competenza specifica degli *actores*, dotati di una notevole autonomia<sup>37</sup>, che il re si sforza di limitare con due o tre espedienti: un ricorso più ampio allo scritto nell'inventariazione delle terre pertinenti alle corti, un'autorità maggiore data alle forme di concessione scritta, infine l'introduzione di un'istanza centralistica nella gestione dei casi dubbi di concessione e soprattutto di restituzione dei beni illecitamente incamerati dal patrimonio pubblico. La maggiore autorità data alle concessioni scritte, ai *precepta*, è in realtà un'altra manifestazione della medesima istanza centralistica: i diplomi sono emanati esclusivamente dai re e per questo motivo hanno maggiore autorità rispetto alle concessioni o restituzioni disposte dagli *actores*. D'altra

parte, nel celebre *breve* relativo al gualdo di San Giacinto, presso Rieti, si ricorda come Liutprando stesso fosse intervenuto a integrare o correggere decisioni prese da gastaldi e *actores*, riguardo alla circolazione di beni pubblici<sup>38</sup>. Dunque, l'istanza di intervento *diretto* del re in questa materia va presa alla lettera.

Gli abusi degli agenti sono di due tipi, entrambi favoriti dalla loro larga autonomia; su questo punto la lettura che propongo della *Notitia* si discosta più fortemente dalla tradizione. Gli *actores* non danneggiano soltanto il patrimonio pubblico e anzi l'attenzione del re si posa in prima battuta sui danni da loro apportati ai liberi. Un primo tipo di abusi è evocato dal testo in filigrana, attraverso la limitazione imposta agli agenti: essi non possono pignorare autonomamente beni che ritengono sottratti al patrimonio pubblico. Inoltre né loro, né i giudici possono catturare servi e aldi di altri, sotto l'accusa di furto: si vuole appunto impedire che abusino di questo loro potere ai danni dei liberi. Non è invece attribuita agli *actores* la confisca indebita di beni ai

<sup>37</sup> L'autonomia degli *actores* è pienamente confermata da altri documenti. Si veda per es. Liutpr. 59 (*Le leggi dei Longobardi*, pp. 170-172), e i lavori citati alla nota 21 sulla ricca documentazione spoletina.

<sup>38</sup> CDL, V, n. 8 (747), p. 39: «nos ostendimus per Theodopert et Martinianum actionarios, qui p̄sentes fuerunt, quando bonę memorię domnus Liutprand rex prius ad Sanctum Heleutherium p̄cepit Picconi, ut nobis continentiam faceret». Sui gualdi, grandi estensioni di terra pubblica, ampie indicazioni e bibliografia precedente in LORÉ 2019.

danni dei liberi: forse essa è da riferire al livello superiore dei giudici.

Un secondo tipo di abusi degli agenti (non dei giudici, né dei servi o degli aldi) è invece compiuto ai danni della corte regia e sembra sempre avvenire in combinazione con il mondo dei liberi, la vera controparte dialettica della *Notitia*. Accade che gli *actores* si accordino con amici, parenti o corruttori per restituire loro beni che erano stati già incamerati dal patrimonio pubblico, presentando la confisca come un abuso, o che sottraggano al patrimonio pubblico, in tutto o in parte, ammende dovute per l'uccisione di servi (e presumibilmente di aldi), accordandosi con gli omicidi; possono inoltre favorire la vendita illegittima ai liberi di beni regi detenuti da servi e aldi del re. È interessante notare come i servi siano considerati soggetti passivi delle vendite illegittime di beni pubblici: la responsabilità di questi atti viene interamente riportata ai liberi e agli *actores* con loro conniventi.

L'anello debole della catena sono sicuramente i servi e gli aldi. È difficile pensare che i capitoli 3 e 4 non siano da leggere alla luce del 5: servi e aldi regi sono uccisi da liberi che vogliono acquisire beni pubblici, imbattendosi talvolta nella resistenza di dipendenti particolarmente fedeli alla causa regia<sup>39</sup>.

<sup>39</sup> LAZZARI 2017, p. 107.

L'abuso avviene in alcuni casi con la copertura degli *actores*, o con il loro consenso. È probabilmente per questo motivo che gli aldi e i servi regi sono presentati soltanto come vittime, non come corresponsabili dell'indebita dispersione di terre regie, e le loro famiglie ricompensate per la loro eventuale uccisione.

La *Notitia* restituisce il quadro di una grande permeabilità, in entrata e in uscita, del patrimonio pubblico. È questa la causa ultima degli abusi compiuti dagli agenti regi, come dai liberi. Tuttavia il confine fra beni dei sudditi e patrimonio regio è netto. Infatti il re può permettersi di dire che gli abusi ai suoi danni sono identici a quelli compiuti da chi entra nei beni di altri e che, ampliando le capacità successorie delle donne, ha rinunciato a beni che considerava *sui*. Eppure lo statuto di questo o quel bene rimane a lungo incerto, o può facilmente essere messo in questione. Beni incamerati dal patrimonio pubblico possono dover essere restituiti ai loro antichi proprietari, perché acquisiti indebitamente; al contrario, beni del patrimonio pubblico possono essere stati sottratti al re in tempi così remoti da rendere problematico l'accertamento della verità, oppure, nel presente, possono essere dispersi per il canale costituito da servi e da aldi del re.

Ho il sospetto che la crisi delineata dalla *Notitia* sia congiunturale e non

strutturale: potrebbe trattarsi di una difficoltà innescata dalle innovazioni apportate in materia successoria da Liutprando stesso, all'inizio del suo regno. Lo fanno pensare diversi elementi, che danno il tono a tutto il testo, almeno nei frammenti che ce ne rimangono. In apertura, si precisa che le disposizioni riguardano quanto è stato confiscato durante il solo regno di Liutprando; nel capitolo 2, Liutprando corregge una sua propria disposizione, che ha costituito il terreno di coltura degli abusi; quanto ai servi e agli aldi, Liutprando stesso precisa che la norma relativa ai loro omicidi è potenzialmente transitoria. Infine è lui stesso a stabilire un rapporto fra acquisti illegittimi e allargamento delle maglie successorie, che egli aveva disposto anni prima.

Nel suo complesso il testo mi sembra suggerire una dinamica conflittuale multipla, determinata da uno squilibrio recente. Gli *actores* sembrano inclini a una maggiore aggressività nel recupero di beni usurpati al pubblico, ma anche a favorire i liberi a loro più vicini per parentela, amicizia, interesse. La membrana che separa patrimonio pubblico e beni 'alieni' è sottoposta a sollecitazioni forti. Riducendo la quota di beni incamerata a ogni passaggio generazionale dalla *curtis regia*, Liutprando aveva messo i suoi *actores* nella condizione di gestire meno ri-

sorse, con la probabile conseguenza di una loro maggiore aggressività verso l'esterno, ma anche verso l'interno: ridotta la possibilità di giocare su quantità enormi di beni immobili, che gestivano in modo fino a quel momento largamente autonomo, gli *actores* potevano trovare conveniente agire aggressivamente nei confronti dei liberi, per recuperare al patrimonio pubblico (quindi alla loro gestione e, in qualche misura, a loro stesso vantaggio) beni di dubbia collocazione proprietaria, oppure accordarsi con i liberi, per trarre vantaggi esclusivamente personali dalla restituzione più o meno larga di beni già *inpublicati*. Vi è poi l'aggressività dei liberi stessi.

Le riforme di Liutprando sul circuito redistributivo legato alle terre pubbliche si accompagnarono a una gestione più controllata del flusso, come indica l'intenzione, poi revocata, di risalire indietro di sessant'anni per indagare sulle usurpazioni e il ricorso rafforzato alle concessioni scritte. Il clima di incertezza indotto da cambiamenti imposti a un equilibrio molto antico poterono provocare reazioni da parte della platea dei liberi, tanto più che Liutprando allargò le maglie per un verso, ma le restrinse per un altro, dichiarando illegittima una serie di matrimoni per via di parentela, di sangue o spirituale, e privando dei rispettivi diritti successori i figli nati da matrimoni fra liberi e serve

o aldie<sup>40</sup>. Sullo sfondo di questa crisi probabilmente congiunturale, appare con una certa chiarezza un elemento che, invece, ritengo strutturale: l'accentuata permeabilità del patrimonio pubblico, in uscita, ma anche in entrata, in un flusso incessante. Il riferimento di Liutprando alle regole di successione e il tono complessivo della *Notitia* fanno pensare soprattutto ad acquisizioni ordinarie, piuttosto che a quelle straordinarie dovute al conflitto politico: il patrimonio pubblico poteva costantemente incamerare grandi quantità di beni, per la morte di soggetti rimasti senza eredi, o senza eredi capaci di acquisire la totalità del patrimonio avito. È un'osservazione rafforzata dall'analisi del secondo testimone di questa inchiesta.

#### *Il breve di Valva*

«Dum per iussionem domni regis directi fuisset ego Agilbertus et Resmo seu Hilpidius castaldeus in Balba pro intentionem, quae vertebatur inter monachos de monasterio Sancti Vincentii et cum ipso Paulo abbate eorum, quas habebant cum homines Balbenses de res illas, quas per Tasonem inpublicatas vel retulta sunt – unde hac causa diligenter vel subtiliter inquisivimus et

iurare fecimus primates homines Balbenses, ut quicquid exinde scirent, nobis dicerent veritatem, idest inprimis Anscauso castaldeus, Sintari, Scapltulfus sculdais, Lupo sculdais, Radicisi, Thomas sculdais, Iohannes sculdais, Adoni et Usualdus scariones, Audoaldus et Felix, Allo, Baroncellus, Barosus, Probatas, Teudari, Teudoaldus scario, Gratianus, Alipertus, Ansepertus seu et Frontolus. Et de ipsas res, quod supradictum est, nos qui supra nominati scribere fecimus; et de causa, quod in intentione remanserat, quod minime definire potuimus, nos fieri iussimus duos breves, unum tenent ipsi monachi, alium Anscauso castaldeus, ut ipso ordine ipse cause per his, qui sacramentum dederunt, essent finite; et postea facerent exinde brevem, quicquid recolligere potuerint, ante presentiam de suprascripti iudices. Et si forsitan intentio orta fuerit inter monachos vel populo de terre, quae in isto breve scripte sunt, dicendo, quod ipsi homines tantam terram non habeant, quantam in brevem scriptam habent, accedant isti suprascripti, qui iuraverunt, super ipsa loca et per eorum testimonium in ipso sacramento, quod iuraverunt, definiat ipsa intentio, ut quantum exinde tenent, ipsi inter se decernant; et plus eorum non querant, nisi quantum inventum fuerit [...]»<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> Liutpr. 32, 33, 34, in *Le leggi dei Longobardi*, pp. 160-162; Liutpr. 66, *ivi*, p. 176; Liutpr. 105-106, *ivi*, p. 200.

<sup>41</sup> CDL, V, n. 103, pp. 332-333.



Nel 787, per ordine del re, Agilberto, Resmo e il gastaldo Ilpidio definirono i termini della disputa fra il monastero di San Vincenzo al Volturno, il suo abate Paolo e gli uomini di Valva, riguardo ai beni che erano stati acquisiti da Tasone: «de res illas, quas per Tasone inpublicatas vel retulta sunt». Ora sappiamo che l'espressione ha un senso tecnico: la vertenza fra San Vincenzo e gli abitanti di Valva riguardava i beni che Tasone aveva sottratto ad altri e acquisito al patrimonio pubblico in un momento imprecisato. Difficile che non fosse un agente pubblico, probabilmente un gastaldo, tuttavia non saprei suggerirne una collocazione cronologica, neanche approssimativa. Infatti non sono sicuro che i diritti di San Vincenzo su Valva risalissero a un perduto diploma di Desiderio, come si ritiene comunemente: citata con precisione in un mandato di Carlo, la concessione regia riguardava specificamente la *villa* di Trita e fu all'origine di una lunga contesa fra monastero e popolazione locale, indagata da Chris Wickham in uno studio seminale<sup>42</sup>.

<sup>42</sup> WICKHAM 1982, pp. 18-28; a p. 19 considerazioni sul diploma perduto di Desiderio, citato in uno autentico di Carlo (*Pippini, Carlomanni, Karoli Magni Diplomata*, n. 159 (787), p. 216: «Et quia detulisti nobis preceptum Desiderii regis, qualiter villam Trita sitam in finibus Balvense ad ipsum sanctum cenobium pro utilitate monachorum condonasset [...]»). Vedi anche FELLER 1998, pp. 163-164.

Qui, invece, la questione sembra investire il complesso della valle di Valva, o almeno una sua parte ampia e distinta dalla zona di Trita<sup>43</sup>, e un altro tipo di beni pubblici: in quest'area San Vincenzo aveva diritto ai beni annessi al patrimonio pubblico in una specifica circostanza, con ogni probabilità recente, e non a sue parti, per così dire, strutturate, come cercherò di mostrare fra poco<sup>44</sup>.

Per risolvere la contesa fra San Vincenzo e gli uomini di Valva, i messi regi raccontano di aver interrogato i notabili della valle, venti oppure ventuno persone<sup>45</sup> (comprendenti il gastaldo Ansauso, quattro sculdasci, tre scarii) che avevano reso dichiarazioni giurate. Le scritture prodotte dall'inchiesta furono diverse e attinsero, come vedremo, anche a materiale più antico. Riguardo ai beni acquisiti al patrimonio pubblico da Tasone («de ipsas res, quod supradictum est»), i messi avevano fatto redigere una scrittura, che però non viene definita *breve*: potremmo forse definirla un pretesto, un lemma

<sup>43</sup> WICKHAM 1982, p. 29.

<sup>44</sup> FELLER 1998, p. 196, formula l'ipotesi di un'interpretazione 'estensiva' del diploma di Desiderio da parte di San Vincenzo e, quindi, anche da parte del re.

<sup>45</sup> Non è chiaro se l'espressione «Ansepertus seu et Frontolus» vada intesa come coppia di nome e soprannome dello stesso individuo, oppure come due nomi di due distinti individui.

dal sapore postmoderno, ma in realtà presente nel già citato *breve* relativo al gualdo di San Giacinto<sup>46</sup>. Due *brevia*, nel senso di due copie della stessa scrittura, furono invece certamente redatti riguardo ai beni di destinazione incerta («de causa, quod in intentione remanserat») e affidati uno ai monaci, l'altro al gastaldo Anscuso. È molto interessante che la copia a garanzia del *populus* di Valva fosse stata affidata a lui; non sappiamo se egli fosse l'ufficiale preposto al controllo di quel territorio, ma di sicuro è il primo dei notabili che avevano prestato testimonianza giurata. Questo testo viene evocato e trascritto nella sua parte essenziale nel finale del documento superstite del 787, introdotto dalle parole: «Breve, quod in nostra presentia de suprascriptis missis retraditum est ipsis monachis»<sup>47</sup>: lo vedremo più avanti.

<sup>46</sup> CDL, V, n. 8 (747), pp. 39-40: «Unde iudicavimus, ut, si præsumerent firmare per sacramentum suprascripti Theodopert et Martinianus actionarii, quod sic esset verum, et iterum iurarent ipsi Adoald et Lucanus, quod pro ipso pretexto per eos traditi fuissent ipsi casales [...]. Et in tali pretexto ad ipsum abbatem guadiam dederunt de ipsis sacramentis, et fideiussores posuerunt Theodopert et Martinianus, posuerunt fideiussorem predictum Alparenem sculdahis. Et ipsorum Adoald et Audulfi accessit fideiussor Guinilaip, ut ad sancta Dei evangelia firment, sicut dixerunt in verbo». A mio parere si tratta di una bozza di accordo in forma scritta, ancora da perfezionare con giuramento. Per la vicenda e il suo seguito vedi LORÉ 2019, p. 52.

<sup>47</sup> CDL, V, n. 103, p. 337.

Torniamo ora all'introduzione. Le tre scritture erano state redatte con un fine preciso: perché fossero definite le questioni su cui i notabili avevano prestato giuramento e perché fosse redatto successivamente, alla presenza dei giudici stessi, un altro *breve*, «quicquid recolligere potuerint», dunque costruito attingendo a tutte le fonti possibili. È la scrittura che è arrivata fino a noi, attraverso la tradizione vulturense. Si prevedeva poi come procedere nel caso di un'ulteriore contesa fra monaci e uomini di Valva, riguardo alle terre descritte nel *breve* 'completo' con queste parole: «dicendo, quod ipsi homines tantam terram non habeant, quantam in brevem scriptam habent». Il contesto permette di attribuire l'eventuale, nuova *intentio* ai monaci, che avrebbero potuto contestare la *quantità* di terra (un punto cruciale, su cui tornerò più avanti), attribuita agli uomini di Valva. Le eventuali eccezioni sollevate dal monastero sarebbero state affrontate con un nuovo sopralluogo dei notabili, che avrebbero deliberato, consultandosi fra loro, quanto gli uomini di Valva dovessero tenere per sé, in modo che non venisse chiesto loro altro, se non ciò che risultava dall'inchiesta: «ut quantum exinde tenent, ipsi inter se decernant; et plus eorum non querant, nisi quantum inventum fuerit». Non vorrei sovrainterpretare, ma il tono mi pare piuttosto esplicito: ci si muove a prote-

zione dei liberi e delle loro proprietà, con un accento di fastidio nei confronti delle pretese del monastero.

Subito dopo quest'ultima espressione inizia una lista lunga, articolata ed eterogenea, che però risulta dall'incrocio di vari dossier. La prima parte, relativa all'area di Peltuino, è, a mio parere, diretta espressione dell'inchiesta operata dai messi regi. È la più lunga ed è composta da oltre duecento nomi, ciascuno accompagnato da un determinato numero di moggi: «idest inprimis de actu de Peltino: Usoaldus modia .cxx.; Hildelpertus sculdais modia .c.» e così via. *Actus* è un termine che ricorre: è assente nel resto della documentazione spoletina e invece ben testimoniato nel ducato di Benevento, dove designa una partizione del patrimonio pubblico. La quantità di moggi associata ai nomi dei proprietari è molto variabile, da un minimo di tre a un massimo di trecento. Non si tratta solo di contadini: fra gli altri troviamo sculdasci, *actionarii*, *scarii*, ma soprattutto un gasindio e un *marcpabis*, appartenenti allo strato sociale più alto del ducato spoletino<sup>48</sup>.

La prima parte dell'elenco di Peltuino viene integrata con un altro elenco, con la medesima struttura, ma derivante da un altro *breve*, redatto per iniziativa del duca: «Item de Peltino, de illo breve,

quem nobis domnus Hildeprandus dedit»: Ildeprando è sicuramente da identificare con il duca di Spoleto allora in carica e richiamato nella datazione del documento. Ecco che iniziano a mostrarsi le fonti diverse, cui attinsero i messi regi. Dopo la prima parte del *breve* ducale, dedicata a Peltuino, e una seconda, dedicata alla località *Lapide vivo*, la successiva, dedicata ad *Abegie*, mostra una struttura diversa: qui non si censiscono più nomi, con associate quantità di terra, ma terre, solitamente *casae* (cioè aziende contadine) o selve, accompagnate dal nome del concessionario: «casa Pinzioli; silva in Casulas, quam tenet Lupari; terra in Campana et in Barritiano, quam tenet Lupari; casas duas, quas tenet ipse Lupari; vinea in Preturio et in Pogiano, quas tenuit ipse Lupari; silva in Ruffi, quam tenuit Uualdepertus»<sup>49</sup>. La parte d'inventario «de acto de casa infra civitate Matula» è di interpretazione più dubbia, ma anche qui i nomi riportati mi sembrano quelli di concessionari, non di proprietari: «casa Severuli; Teudoaldus casas tres; casa Indoli; casa Romani; ad filii Dardani silva; Grausoaldus silva; Francolus et Barosus silva Fractula; Teudoaldus centinus colle Sancti Angeli; Patricciolus colle de Accellium; fundus Liode, qui datus est Patriccioli,

<sup>48</sup> WICKHAM 1982, p. 29.

<sup>49</sup> CDL, V, n. 103, p. 335.

et terra modiorum .xxx.; Erfenari tenet de Sancto Angelo modia .cc.; Teuderis modia .x.; Teudoaldus modia .xl.; Adelicis modia .xl. [...]»<sup>50</sup>. Come si vede, in questo caso si distinguono le *casae*, delle quali non si dà l'estensione in moggi, considerandole unità produttive, da altre proprietà, di cui invece si dà l'estensione. Non saprei scegliere fra due possibilità: i nomi dopo Erfenari, a partire da Teuderis, possono essere di concessionari di Sant'Angelo, oppure di allodieri.

Segue un altro *breve*, «de Molina de acta Ebremundi» e poi una piccola sezione «de infra civitate» (Mattula, citata in precedenza), dove i beni e i dipendenti censiti sono tutti stati confiscati ad altri: «Campulus cum fratres suos retultos esse Petro sculdais; Causulus cum fratres suos retultos Theodoaldo et Damoaldo; terra et vinea, que retulta est Teudeperto filio Spolitini; terra, que retulta est Apraniano magistro»<sup>51</sup>. Infine c'è una lunga sezione dedicata ai gualdi, composta per l'essenziale da elenchi di *casae*, seguite da un nome, come nella prassi delle carte private, dove il nome che accompagna *casa* è quello del tennario, talvolta proprio con questa formula breve, che da poco si stava diffondendo nella documentazione. In due casi è indicato il precedente detentore

del bene, una donna: «casa Gumari, quam tenuit Brinca»; «casa Candidi, quam tenuit Municunda»<sup>52</sup>. Conclude l'elenco il *breve* che era stato trasmesso ai monaci, in presenza dei messi regi. Quest'ultima sezione, che dovrebbe contenere i casi rimasti in sospeso («in intentione», come si diceva nel prologo), cita, fra le altre, alcune terre che sono state 'restituite': «Felix terram retradidit et Leo modiorum. iii.»; «Lupus clericus retradidit terram in Superequo»; «Lupus sculdais terram modiorum .vi. retradidit subtus se»; «terra de Perello, que fuit de Gulfari, retradidit Entio»<sup>53</sup>. Un caso del genere, isolato, si trova già nel primo elenco, relativo a Peltuino<sup>54</sup>.

Il *breve* è dunque un documento composito: bisogna tenerne conto, quando se ne distinguono le varie parti e ci si chiede quale ne fosse la destinazione pratica. Credo che Chris Wickham avesse ragione, quando interpretava i moggi enumerati per l'area gravitante su Peltuino come allodi e molte delle terre censite nella seconda parte del *breve* come patrimonio pubblico<sup>55</sup>. Pro-

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 336.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ivi*, pp. 336-337.

<sup>53</sup> *Ivi*, p. 337.

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 334: «Teuderis modia .c., que retradita est per Palumbum clericum cum consortibus suis».

<sup>55</sup> WICKHAM 1982, in particolare p. 37. FELLER 1998, pp. 196-201, ipotizza che gli allodi siano derivati da terre pubbliche redistribuite.

prio perché erano patrimonio pubblico, non se ne indica il proprietario e neanche l'estensione, ma soltanto il concessionario. Il punto chiave è proprio questo: degli allodi si indica l'estensione, perché essa definisce ciò che doveva rimanere ai proprietari, al netto di ciò che invece spettava a San Vincenzo: «dicendo, quod ipsi homines tantam terram non habeant, quantam in brevem scriptam habent»; e subito dopo: «ut quantum exinde tenent, ipsi inter se decernant; et plus eorum non querant, nisi quantum inventum fuerit»<sup>56</sup>. Il monastero avrebbe potuto contestare la misura in moggi di ciascun allodio.

L'ipotesi che mi sento di proporre è questa: al monastero sarebbero andati beni acquisiti da morti senza eredi e scarti da successioni 'monche', per mancanza di eredi legittimi; di quella natura dovevano essere i beni *inpublicati* da Tasone, cioè acquisiti da lui al pubblico, distinti da quelli detenuti dal potere regio o ducale da tempo. L'attribuzione ai sudditi, al re o a un suo beneficiario dei beni oggetto di successione poteva richiedere accertamenti laboriosi, che si basavano su una procedura di inchiesta riservata, in linea di principio, ai beni pubblici: ne abbiamo un'attestazione proprio in uno dei processi che oppongono gli uomini di Trita a

San Vincenzo<sup>57</sup>. Una spia interna al nostro documento ci permette di avanzare ancora un pochino nell'ipotesi. Nel *breve* fornito dal duca Ildeprando, i primi dieci nomi si riferiscono allo stesso territorio di Peltuino. Nove sono presenti anche nel censimento operato dai notabili della valle, con variazioni minime nel numero di moggi attribuito a ciascuno, ma con qualche variante onomastica<sup>58</sup>. Per ragioni che ignoriamo, questa piccola parte della popolazione di Peltuino doveva essere stata sottoposta a inchiesta non molto prima del 787 dal duca Ildeprando. Dunque inchieste del genere dovevano essere relativamente frequenti (Ildeprando era in carica dal 774); inoltre, il calcolo delle spettanze era eseguito ogni volta nuovamente e con precisione, come ci dicono proprio le lievi discrepanze fra i moggi attribuiti nel 787 e quelli attribuiti agli stessi soggetti di Peltuino nel *breve* del duca Ildeprando.

La nostra scrittura va letta come una sorta di negativo: in essa sono censiti i beni che *non* erano di pertinenza del monastero. Infatti, in essa i beni pubblici sembrano ampiamente rappresentati: la seconda parte del documento

<sup>57</sup> *I placiti del regnum Italiae*, I, n. 58 (854), p. 207: «[...] ut unde pars predicti monasterii testes minime habere posset, exinde inquisitio fieri deberet sicut et de regia parte».

<sup>58</sup> Devo la notazione a Dario Internullo, che ringrazio.

<sup>56</sup> CDL, V, n. 103, p. 333.

parla di beni pubblici che rimangono ai duchi, o al re. In questa prospettiva, non pare così paradossale l'assenza dal censimento del gualdo di Trita, che era stato oggetto specifico della concessione di Desiderio (tranne una piccola frazione del gualdo, che viene menzionata in riferimento a un suo concessionario)<sup>59</sup>: un complesso fondiario compatto, di grandi dimensioni e fino a poco prima compreso nel patrimonio pubblico, ma già passato al monastero. In quel caso non c'era da disputare su che cosa spettasse a San Vincenzo e che cosa ai singoli sudditi, o al potere pubblico. C'è da aggiungere che solo nella seconda parte del testo troviamo riferimenti ai beni 'sottratti', forse acquisiti al pubblico dopo Tasone e quindi non più destinati al monastero, o 'restituiti'. E che *retradere* debba essere inteso nell'ultimo *breve*, quello relativo ai casi dubbi, come «restituere (al patrimonio pubblico)», in attesa di destinazione definitiva, è confermato da una spia testuale: «Lupus sculdais terram modiorum .vi. retradidit *subtus se*»<sup>60</sup>: lo sculdascio Lupo restituiva al patrimonio pubblico una terra, che però rimaneva di sua competenza, in quanto ufficiale pubblico!

La presenza di un monastero sostenuto

dal potere regio nella minaccia alle proprietà laiche è un elemento specifico di questa fase (una novità, rispetto all'epoca di Liutprando), eppure proprio questa nuova presenza ha consentito di rompere un circuito altrimenti tutto interno alle scritture pubbliche e preservare un documento destinato al naufragio. Il *breve* ci è pervenuto soltanto perché utile a San Vincenzo, tramite la sua tradizione archivistica, ma in realtà è esemplato su documenti 'a uso interno' della corte regia: è un duplicato (o forse un negativo nella prima parte), delle scritture che nella *Notitia* Liutprando chiedeva di redigere per tutelare i beni pertinenti alle sue *curtes*. D'altra parte, nella stessa documentazione spoletina c'è un altro esempio di una simile ricognizione, anche se con una struttura diversa, determinata da un intento parzialmente diverso: è il *breve*, già citato, relativo al gualdo di San Giacinto, redatto per stabilire con precisione che cosa *non* spettasse a Santa Maria di Farfa, all'interno di un complesso già pubblico di beni, da poco concesso al monastero da duchi e re. Dopo avere messo ordine alle situazioni dubbie, il messo regio Insario dichiara: «Unum quidem brevem nobiscum detulimus ad domni regis vestigia, qui in sacro palatio debeat esse; et alium consimilem reliquimus in ipso sancto monasterio; et tertium appare dedimus Luponi duci, quod sit in Spoleto; et quartum

<sup>59</sup> CDL, V, n. 103, p. 337. Vedi WICKHAM 1982, p. 22, per la lettura in negativo del *breve*.

<sup>60</sup> CDL, V, n. 103, p. 337.

quidem direximus ad suprascriptos homines in Reate»<sup>61</sup>.

La permeabilità del confine fra patrimonio pubblico e beni dei sudditi, il flusso continuo che ne attraversava la membrana di separazione, per acquisire al re ciò che sfuggiva alle maglie della successione e restituire ai sudditi ciò che era stato loro indebitamente sottratto, è il presupposto che dà ragione della stesura di un documento come il *breve* di Valva: solo conoscere, e registrare, che cos'era dei liberi poteva permettere di sapere che cosa spettava alla *curtis regia* o, nel caso specifico, a San Vincenzo. Ciò spiega, inoltre, perché nel *breve* del 787 gli allodi dei sudditi fossero registrati sotto gli *actus*, che erano partizioni del patrimonio pubblico e ambiti di esercizio del potere di gastaldi e *actores*: anche gli allodi interessavano gli ufficiali, perché soggetti a cadere nelle mani regie a ogni passaggio generazionale. È un circuito di redistribuzione complesso. Ne intravediamo le forme dopo che le innovazioni di Liutprando lo hanno mandato in fibrillazione, introducendo poi a correttivo nuove forme di gestione scritturale, e quando l'avvento sulla scena di un nuovo attore, cioè un monastero, permette la fuoruscita dal circuito pubblico della scrittura e quindi la sua conservazione. Eppure, i limiti posti alla

successione ereditaria rendevano sempre, da sempre, i patrimoni dei sudditi potenzialmente soggetti ad acquisizione da parte del re; egli, anzi, considerava come *già propri* i patrimoni che la legge escludeva alla successione, come abbiamo visto. Se la lettura che ne ho proposto ha senso, il complesso delle scritture confluite nel *breve* di Valva e i frammenti della *Notitia* ci dicono che *retollere*, *inpubblicare* non erano una possibilità remota, o sporadica, ma una pratica corrente, invasiva, alimento fondamentale per la base economica del potere regio.

<sup>61</sup> CDL, V, n. 8 (747), p. 41.



## Abbreviazioni

CDL = *Codice Diplomatico Longobardo*, a cura di L. Schiaparelli e C. Brühl.

## Bibliografia

### AZZARA 2003

C. AZZARA, *Spoletto e Benevento e il regno longobardo d'Italia*, in *I Longobardi dei ducati di Spoletto e di Benevento*, pp. 105-123.

### BERTOLINI 1968

O. BERTOLINI, *Ordinamenti militari e strutture sociali dei Longobardi in Italia*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'Alto Medioevo*, Atti della XV settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 1967), Spoleto 1968, pp. 429-607.

### BRUHL 1968

C. BRUHL, Fodrum, Gistum, Servitium regis. *Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, Köln-Graz 1968.

CDL, II, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1933.

CDL, III/1, a cura di C. Brühl, Roma 1973.

CDL, V, *Le chartae dei ducati di Spoletto e di Benevento*, a cura di H. Zielinski, Roma 1986.

### COLLAVINI 2003

S.M. COLLAVINI, *Duchi e società locali nei ducati di Benevento e di Spoletto nel secolo VIII*, in *I Longobardi dei ducati di Spoletto e Benevento*, pp. 125-166.

### COLLAVINI 2004

*Des Lombards aux Carolingiens: l'évolution des élites locales*, in *Le monde carolingien: bilan, perspectives, champs de recherche*. Actes du colloque International (Poitiers 2004), éd. W. Falkowski, Y. Sassier, Turnhout 2009, pp. 263-300.

### COSTAMBEYS 2007

M. COSTAMBEYS, *Power and Patronage in Early Medieval Italy. Local Society, Italian Politics and the Abbey of Farfa, c. 690-840*, Cambridge 2007.

### DE ANGELIS 2024

- G. DE ANGELIS, *Margini di libertà. Iniziativa economica e visibilità documentaria di servi e semiliberi nell'Italia altomedievale*, in «Studi Medievali», s. 3, 65, 2024, pp. 161-172.
- DELOGU 1980  
 P. DELOGU, *Il regno longobardo*, in P. DELOGU, A. GUILLOU, G. ORTALLI, *Longobardi e Bizantini*, Torino 1980, pp. 3-216.
- Edictus Langobardorum*  
*Edictus Langobardorum*, ed. F. Bluhme, in MGH, *Leges*, IV, ed. G.H. Pertz, Hannover 1868, pp. 1-212.
- FELLER 1998  
 L. FELLER, *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IX<sup>e</sup> au XII<sup>e</sup> siècle*, Roma 1998.
- GASPARRI 1978  
 S. GASPARRI, *La questione degli arimanni*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 87, 1978, pp. 121-153.
- GASPARRI 1982  
 S. GASPARRI, *Il ducato longobardo di Spoleto. Istituzioni, poteri, gruppi dominanti*, in *Atti del IX congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo* (Spoleto 1982), Spoleto 1983, pp. 77-122.
- I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*  
*I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*, Atti del XVI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Spoleto-Benevento 2002), Spoleto 2003.
- LAZZARI 2017  
 T. LAZZARI, *La tutela del patrimonio fiscale: pratiche di salvaguardia del pubblico e autorità regia nel regno longobardo del secolo VIII*, in «Reti Medievali Rivista», 18-1, 2017, pp. 99-121.
- Leges Langobardorum*  
*Leges Langobardorum 643-866*, hrsg. v. F. Beyerle, Witzzenhausen 1962.
- Le leggi dei Longobardi*  
*Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara, S. Gasparri, Roma 2005.
- LORÉ 2019  
 V. LORÉ, *Curtis regia e beni dei duchi. Il patrimonio pubblico nel regno longobardo*, in *Biens publics, biens du roi. Les bases économiques des pouvoirs royaux dans le haut Moyen Âge. Beni pubblici, beni del re. Le basi economiche dei poteri regi nell'alto medioevo*, a cura di F. Bougard, V. Loré, Turnhout 2019, pp. 31-78.

*Mediae Latinitatis Lexicon*

*Mediae Latinitatis Lexicon Minus: lexique latin médiéval*, éd. J. Fr. Niermeyer, Leiden 1959-1964.

*Pippini, Carlomanni, Karoli Magni Diplomata*

MGH, *Diplomata Karolinorum*, I, *Pippini, Carlomanni, Karoli Magni Diplomata*, a cura di A. Dopsch, J. Lechner, M. Tangl, E. Muhlbacher, Hannover 1906.

*I placiti del regnum Italiae*, I

*I placiti del regnum Italiae, volume primo (a. 776-945)*, a cura di C. Manaresi, Roma 1955.

## STORTI 2015

C. STORTI, *Le dimensioni giuridiche della curtis regia longobarda*, in *Le corti nell'alto medioevo*, Atti della LXII settimana di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 2014), Spoleto 2015, pp. 429-472.

## TABACCO 1969

G. TABACCO, *Dai possessori dell'età carolingia agli esercitanti dell'età longobarda*, in «Studi Medievali», s. 3, 10, 1969, pp. 221-268.

## WICKHAM 1982

CH. WICKHAM, *Studi sulla società degli Appennini nell'alto medioevo. Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona)*, Bologna 1982.

## ZORNETTA 2020

G. ZORNETTA, *Italia meridionale longobarda. Competizione, conflitto e potere politico a Benevento (secoli VIII-IX)*, Roma 2020.